

**Commissione diocesana  
Solidarietà fra le Parrocchie**

**STATUTO**



1. La Commissione diocesana per la solidarietà tra parrocchie ha lo scopo di promuovere una effettiva solidarietà tra le comunità parrocchiali dell'Arcidiocesi, in relazione alle diverse necessità e disponibilità.

L'opera di sensibilizzazione viene esercitata offrendo alle comunità spunti di riflessione sullo stile cristiano della condivisione, anche circa i beni materiali (vedi 2 Corinti 8, 1-15). Essa potrà realizzarsi con la collaborazione del Consiglio pastorale diocesano e di quelli parrocchiali, del Consiglio presbiterale, dei parroci, e dei vari organismi ecclesiali.

2. La Commissione è composta da:

- a) 1 laico per ogni Zona Pastorale designato dal Delegato di Zona;
- b) 1 laico eletto dal Consiglio Pastorale diocesano;
- c) 2 sacerdoti eletti dal Consiglio presbiterale tra i propri membri;
- d) 1 membro del Consiglio diocesano per gli Affari Economici o della sua segreteria, designato dal Consiglio stesso;
- e) 1 segretario designato dalla Commissione e nominato dall'Ordinario diocesano.
- f) 2 membri nominati dall'Arcivescovo secondo opportunità.

La Commissione resta in carica 5 anni. Essa avrà come Presidente uno dei suoi membri nominato dall'Ordinario diocesano.

Le riunioni sono valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti.

- 3.** In ordine ai propri fini, la Commissione – in collaborazione con gli organismi diocesani interessati – provvede a:
  - a) sensibilizzare la comunità cristiana alle motivazioni ideali e ai mezzi opportuni per assicurare in spirito di fraterna comunione la solidarietà economica tra le parrocchie della Arcidiocesi (vedi art. 1);
  - b) costituire e amministrare un fondo diocesano di solidarietà, anche suggerendo a tale fine opportune iniziative;
  - c) assegnare contributi alle parrocchie che non dispongano di mezzi sufficienti per la esecuzione o la gestione di opere e/o spese a carattere pastorale (vedi art. 6);
  - d) delineare i criteri operativi utili al conseguimento delle finalità suddette.
- 4.** Gli aiuti alle parrocchie sono offerti dal fondo diocesano con sovvenzioni.
- 5.** La Commissione:
  - a) vaglia le domande, assumendo allo scopo le necessarie informazioni;

b) propone l'entità e le modalità delle assegnazioni che vengono decise a maggioranza assoluta dei presenti.

**6.** La Commissione prende in considerazione esclusivamente le richieste:

a) presentate direttamente alla Commissione tramite opportuna modulistica;

b) per opere autorizzate dall'Autorità ecclesiastica diocesana;

c) formulate da parrocchie che abbiano presentato regolarmente l'ultimo rendiconto.

**7.** L'anno di gestione corrisponde all'anno solare.

**8.** Il fondo ha sede presso l'Economato diocesano, il quale ne terrà una partita distinta.

**9.** La Commissione annualmente presenta relazione della propria attività all'Ordinario diocesano e al Consiglio Pastorale diocesano.

Il presente statuto è stato approvato dall'Arcivescovo, mons. Luigi Bressan, il 25 novembre 2014

Prot. N. 468/14/E